



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 – N.10

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE 2023.

L'anno Duemilaventitre Addi QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>		X
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>		X
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>	X	
<i>Totale</i>		8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE 2023.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, rappresentando i valori tariffari del tributo comunale sul servizio di gestione dei rifiuti TARI che saranno applicati nel corso dell'anno 2023; dà atto che detti valori sono stati determinati direttamente da Valcavallina Servizi S.r.l. in qualità di soggetto gestore del servizio per conto del Comune di Castro, sulla scorta del principio ispiratore della normativa nazionale in materia che vuole come i proventi del tributo comunale debbano contribuire a pagare integralmente gli oneri del servizio. Il Sindaco partecipa il consenso di come il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio per l'anno in corso, predisposto dal Gestore, presenti un volume di costi non indifferentemente superiore a quello dell'anno passato, per motivazioni direttamente riconducibili all'incremento dei costi di energia e carburanti, aventi un evidente e diretto riflesso sulle spese di funzionamento dell'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti, così come sui mezzi di raccolta utilizzati dal gestore. Con rammarico, dà atto di come tali maggiori costi dovranno trovare obbligatoriamente copertura mediante incremento delle tariffe applicate ai soggetti che usufruiscono del servizio, sia pubblici che privati, sia per utenze domestiche che industriali, artigianali e di servizi.

DOPO di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visti:

- Articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

6. **il comma 652**, ai sensi del quale "... *... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
7. **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
8. **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
10. **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 08/04/2014 ed s.m.i., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;

Con la deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF. La deliberazione 3 agosto 2021 di Arera e il relativo Allegato A disciplinano la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relative agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

Il MTR-2² prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2023 non è previsto alcun aggiornamento. L'art. 4.7³ dell'Allegato A prevede tuttavia la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente (il Comune) di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario;

Premesso quanto sopra, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2023, e preso atto del preventivo dei costi del servizio per l'anno 2023 dalla Val Cavallina Servizi srl, si ritiene di non dover procedere alla revisione infra-periodo per l'anno 2023 in quanto il Piano Economico Finanziario 2023, così come approvato nell'anno 2022, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 31/05/2022, non pregiudica gli obiettivi inseriti nel piano stesso, e non pone l'intera gestione in una situazione di disequilibrio economico e finanziario;

Richiamate:

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € euro 134.103,00, sono così ripartiti⁴:

COSTI FISSI € 64.353,00
COSTI VARIABILI € 69.750,00

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

² MTR-2 Allegati A: "28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo."

³ MTR-2 Allegati A: 4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

⁴ Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2⁵;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni

⁵ L'art. 4.1 MTR - 2 prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. 4.2 MTR-2, ovvero $\rho a = \text{Tasso di inflazione programmata (pari a 1,7\%)} - \text{coefficiente } X_a \text{ (coefficiente di recupero di produttività - valore compreso fra 0,1\% e 0,5\% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + coefficiente } Q L_a \text{ (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4\%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + coefficiente } P G_a \text{ (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3\%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3)}$.

Art. 4.4 MTR - 2

Ai fini della determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

Art. 4.5 MTR - 2

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

Art. 4.6 MTR - 2

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di $sharing\ ba$ in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale

Art. 4.7 MTR - 2

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*”;
- il decreto in data 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Con voti favorevoli n. 8, astenuti e contrari nessuno, espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO);
2. **DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 134.103,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2023 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:
 - 1^rata acconto, con scadenza 30/09/2023;
 - 2^rata saldo, con scadenza 30/12/2023;il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod.F24);

5. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente;
8. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Bergamo, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi, in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 15/05/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Matteo Tonsi

Firmato digitalmente da:

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi in qualità di Responsabile dell'Area Contabile esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Matteo Tonsi
Data: 31/05/2023 12:30:28

Castro, 15/05/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Matteo Tonsi

Firmato digitalmente da:

Matteo Tonsi
Data: 31/05/2023 12:30:28

Categoria_utenza	KA	KB	Q_F_	Q_V_
Abitazione - Componenti 1	0,84	0,80	0,4754	33,5967
Abitazione - Componenti 2	0,98	1,60	0,5573	67,7395
Abitazione - Componenti 3	1,08	2,00	0,6205	84,9434
Abitazione - Componenti 4	1,16	2,60	0,6522	108,7351
Abitazione - Componenti 5	1,24	3,20	0,6992	133,3537
Abitazione - Componenti 6 o più	1,30	3,70	0,7331	155,0683
Abitazione a disposizione - Non residenti	0,98	1,60	0,5573	67,7395
Box di Abitazione a disposizione - Non residente	0,98	-	0,5573	-
Box di Abitazione con 1 componente	0,84	-	0,4754	-
Box di Abitazione con 2 componenti	0,98	-	0,5573	-
Box di Abitazione con 3 componenti	1,08	-	0,6205	-
Box di Abitazione con 4 componenti	1,16	-	0,6522	-
Box di Abitazione con 5 componenti	1,24	-	0,6992	-
Box di Abitazione con 6 o più componenti	1,30	-	0,7331	-
Cantina di Abitazione a disposizione - Non residente	0,98	-	0,5573	-
Cantina di Abitazione con 1 componente	0,84	-	0,4754	-
Cantina di Abitazione con 2 componenti	0,98	-	0,5573	-
Cantina di Abitazione con 3 componenti	1,08	-	0,6205	-
Cantina di Abitazione con 4 componenti	1,16	-	0,6522	-
Cantina di Abitazione con 5 componenti	1,24	-	0,6992	-
Cantina di Abitazione con 6 o più componenti	1,30	-	0,7331	-

Categoria_utenza	KC	KD	Q_F_	Q_V_
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,6573	0,7146
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55	1,0310	1,1145
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	0,8119	0,8848
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,5542	0,6040
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	1,7141	1,8598
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	1,1728	1,2745
107 - Case di cura e riposo	1,00	8,19	1,2888	1,3936
108 - Uffici e agenzie	1,00	8,21	1,2888	1,3970
109 - Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,78	0,7475	0,8133
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,4306	1,5518
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	1,9590	2,1184
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50	1,3404	1,4463
113 - Carrozzeria, autoufficio, elettrauto	1,16	9,48	1,4950	1,6131
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	1,1728	1,2762
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	1,4048	1,5178
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	6,2378	6,7500
117 - Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	4,6912	5,0740
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43	2,2683	2,4553
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	3,3638	3,6430
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	7,8101	8,4600
121 - Discoteche, night club	1,64	13,45	2,1136	2,2886

Letto approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
Mariano Foresti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Mariano Foresti
Data: 31/05/2023 10:21:11

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio e pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Firmato digitalmente da:
Matteo Tonsi
Data: 31/05/2023 12:30:12

Addì, 31.5.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Matteo Tonsi
Data: 31/05/2023 12:30:16

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267.

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, lì 15.5.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Matteo Tonsi
Data: 31/05/2023 12:30:20
